

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5029

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASINI, SANGIORGIO, SOAVE, CORDATI ROSAIA, FACHIN
SCHIAVI, GELLI, PINTO, DI PRISCO, BIANCHI BERETTA,
PEDRAZZI CIPOLLA, TADDEI, MONTECCHI, COLOMBINI,
BRESCIA, SERAFINI ANNA MARIA, REBECCHI, BARBIERI**

Presentata il 2 agosto 1990

Norme per lo sviluppo della scuola dell'infanzia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad oltre vent'anni dall'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale, è ormai generalmente avvertita l'esigenza di un organico riordino della scuola materna, che è il primo segmento del sistema formativo di base.

Si tratta di rivedere sia gli orientamenti sia l'impianto istituzionale che ne regola lo sviluppo e la gestione.

Lo richiedono anzitutto ragioni di ordine educativo e didattico. Da oltre un anno una apposita commissione ministeriale sta predisponendo i nuovi orientamenti e già dal primo rapporto redatto lo scorso anno dalla commissione sono emersi con chiarezza quei nodi istituzionali e politici che non possono essere af-

frontati in sede amministrativa e che necessitano di un indispensabile intervento legislativo.

C'è innanzitutto il problema del raccordo di carattere educativo e programmatico tra la scuola materna e la scuola elementare.

È ormai unanime il convincimento che la continuità del sistema formativo di base materna-elementare-media debba essere caratterizzato da coerenza programmatica.

Nella scuola media i programmi sono stati ridefiniti nel 1970, nella scuola elementare nel 1985 e nel maggio scorso sono stati approvati i nuovi ordinamenti.

È pertanto urgente che anche la scuola dell'infanzia abbia in tempi rapidi

sia i nuovi orientamenti sia un nuovo ordinamento.

Per questo motivo riteniamo necessaria la definizione di un programma che superi l'orizzonte stabilito dagli orientamenti e definisca un vero e proprio curriculum in cui siano chiaramente individuate le aree monotematiche della comunicazione, dell'ambiente, della logica e della corporeità, dal cui sviluppo nella scuola elementare prima e nella scuola media poi saranno destinate a configurarsi le aree o aggregazioni disciplinari, le materie e le discipline.

Per realizzare una effettiva continuità educativa tra scuola materna e scuola elementare è necessario realizzare una nuova scuola dell'infanzia che abbia nell'anno terminale di frequenza obbligatoria la sede di un autentico raccordo programmatico con la nuova scuola elementare.

Questo obiettivo presuppone una forte qualificazione della nuova scuola d'infanzia e una sua effettiva generalizzazione su tutto il territorio nazionale.

Emergono in tal modo le ragioni di ordine istituzionale che rendono urgente e necessario il nuovo ordinamento, senza il quale non è perseguibile la piena scolarizzazione dei bambini da 3 a 6 anni.

Infatti lo stesso sviluppo della scolarizzazione, che pure si è determinato negli anni trascorsi, appare arrestarsi. Nell'anno scolastico 1988-1989 è stato scolarizzato nella scuola materna l'85 per cento di bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni, contro l'87,3 per cento del 1986-1987. Si tratta di una diminuzione che non dipende dal calo demografico che pure c'è stato. Dei 1.550.283 frequentanti, il 51,9 per cento è nelle scuole statali, il 48,1 per cento è nelle comunali e nelle private. La scuola statale ospita il 44,2 per cento del totale dei bambini in età, la comunale e la privata il 41 per cento. Nel sud le percentuali dei non frequentanti raggiungono il 20 per cento. Ma esiste anche una notevole disomogeneità sul piano qualitativo e su quello delle prestazioni orarie del servizio, molto differenziate da zona a zona e non sempre

in maniera corrispondente alle condizioni economico-sociali delle diverse località del Paese.

Per generalizzare e diffondere uniformemente gli *standards* qualitativi più elevati della scuola dell'infanzia è necessario modificare radicalmente l'attuale modello di programmazione e di gestione e realizzare una profonda integrazione fra i due sistemi in cui attualmente si articola la scuola dell'infanzia a gestione pubblica: quello statale e quello comunale. Oggi, fuori da una secca logica di statalizzazione o di comunalizzazione, si tratta di rompere l'attuale loro assurda separazione realizzando un sistema integrato e unitario di scuola pubblica per l'infanzia che sia in grado di espandersi e di qualificarsi al più alto livello. La scuola dei comuni nel nostro Paese è ancora assurdamente regolamentata da una legislazione che risale agli anni venti e che la qualifica come scuola privata che lo Stato deve di volta in volta autorizzare.

L'attuale modello di programmazione dello sviluppo della scuola materna ha un carattere fortemente centralistico perché in ultima istanza le decisioni finali sulle nuove istituzioni sono assunte dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero del tesoro. Tutto l'*iter* programmatico parte dai comuni, attraverso i direttori didattici, i consigli scolastici distrettuali e provinciali, i provveditorati e le sovrintendenze regionali, le regioni, e giunge nella sede ministeriale che regola lo sviluppo tenendo conto prioritariamente della salvaguardia delle scuole private e della utilizzazione del personale in servizio nei ruoli provinciali.

Le spese per il personale e le spese per l'arredamento e per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali hanno fatto finora riferimento al bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

I piani ministeriali relativi alle scuole statali hanno orientato e per molti aspetti contenuto il loro sviluppo subordinandolo, contrariamente a quanto previsto dalla stessa legge istitutiva n. 444 del

1968, alle esigenze di funzionamento del settore privato.

A conferma di questa politica neoliberalista sta la grande deresponsabilizzazione che si è verificata in tutti questi anni nel settore delle competenze statali in materia edilizia. Di fatto queste sono state tacitamente trasferite ai comuni, salvo poi dimenticare che questo trasferimento di fatto di competenze avrebbe potuto essere sancito nel 1986 con il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e con la previsione di idonei stanziamenti.

Si deve dunque constatare che lo Stato nell'ultimo ventennio ha costruito solo poche scuole materne e che la risorsa principale in questo settore è stata costituita dall'utilizzo dei locali della scuola elementare, specie quando ciò è stato favorito dal calo demografico.

Secondo dati di fonte ministeriale nel 1989 su 35.078 sezioni di scuola materna statale il 21 per cento sono in affitto; il 77 per cento non in regola con le infrastrutture per il superamento delle barriere architettoniche; il 22 per cento non risultano appositamente costruite ma adattate; il 27 per cento risulta privo del certificato di agibilità statica; il 57 per cento non è in regola con le norme antincendio.

Per queste ed altre ragioni per brevità qui non illustrate, occorre una nuova legge per la scuola dell'infanzia.

La presente proposta di legge intende, pertanto, dettare nuove norme per un'organica riforma dell'attuale ordinamento della scuola materna con l'obiettivo primario di creare un nuovo sistema pubblico per la scuola dell'infanzia comunale e statale capace di garantire la piena scolarizzazione a tutti i bambini e bambine dai 3 ai 6 anni.

In tale prospettiva si intende anche riconoscere la funzione svolta dalle scuole private, introducendo, con il sistema delle convenzioni, una regolamentazione del loro rapporto con la scuola pubblica.

Scuole pubbliche dell'infanzia sono, dunque, le scuole gestite sia dallo Stato sia dai comuni (articolo 1).

Questa pluralità, gestionale e istituzionale, caratterizzata da unitarietà d'indirizzo nel progetto educativo, deve consentire una omogenea diffusione della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.

Il compito di garantire la generalizzazione della frequenza per tutti i bambini e tutte le bambine che abbiano compiuto il quinto anno di età può essere assolto non solo dalle scuole pubbliche, ma anche da quelle private opportunamente convenzionate (articolo 7).

L'articolo 2 definisce le finalità della scuola pubblica dell'infanzia, fissando in particolare gli obiettivi.

L'articolo 3 riguarda il collegamento della scuola dell'infanzia con la scuola elementare e l'asilo nido.

L'articolo 4 definisce la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento, precisando in particolare il numero minimo e massimo di alunni per sezione, il doppio insegnante per sezione e la durata giornaliera e annuale delle attività scolastiche (commi 1-9).

I comuni dettano i criteri organizzativi in base ai quali le scuole decidono i moduli di funzionamento (comma 10).

I circoli didattici della scuola primaria comprendenti le scuole dell'infanzia assumono le denominazioni di « circoli didattici della scuola di base ». I comuni possono decidere l'aggregazione ai circoli delle scuole dell'infanzia da essi dipendenti (comma 11); quando ciò non avviene sono previste opportune forme di collaborazione (comma 13).

L'articolo 5 indica le competenze attribuite rispettivamente ai comuni, alle regioni e al Ministero della pubblica istruzione. Ai comuni in particolare spetta la programmazione territoriale di tutte le scuole pubbliche dell'infanzia, e la stipula delle convenzioni con le scuole private, nonché la gestione delle scuole comunali. La regione istituisce le scuole, formula i

piani regionali e distribuisce i finanziamenti. Il Ministero della pubblica istruzione gestisce i ruoli del personale statale e svolge, con l'ausilio di una apposita commissione nazionale, i compiti di valutazione tecnica e di verifica.

L'articolo 6 disciplina la formazione e l'aggiornamento del personale.

L'articolo 7 detta norme per le scuole private prevedendone la convenzione.

L'articolo 8 definisce l'entità dei finanziamenti, che per le scuole statali fanno riferimento ai relativi capitoli di spesa presenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e per le comunali ad un apposito capitolo istituito nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le convenzioni delle scuole pri-

vate è previsto il trasferimento al Ministero del tesoro del capitolo 1461 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione (articolo 8, comma 2). Tale capitolo, attualmente destinato anche alle scuole comunali, con il nuovo ordinamento riguarderebbe solo le private. Le scuole dell'infanzia attualmente dipendenti dalla regione Sardegna sono trasferite con i relativi finanziamenti ai comuni competenti per territorio.

Le competenze in materia edilizia scolastica sono attribuite ai comuni e sono finanziate con mutui autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di specifici piani regionali.

L'articolo 10 prevede norme finali e abrogative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Scuole pubbliche dell'infanzia*).

1. Sono scuole pubbliche dell'infanzia le scuole materne statali istituite con la legge 18 marzo 1968, n. 444, e le scuole materne istituite dai comuni.

2. Nell'ambito del sistema formativo di base, di cui rappresenta il primo segmento, la scuola pubblica dell'infanzia accoglie i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni.

3. Alla generalizzazione della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale concorrono lo Stato e gli enti locali che, nel rispetto delle reciproche competenze, mettono in atto politiche finanziarie e iniziative culturali per promuoverne la diffusione e la qualificazione. A tale fine possono concorrere anche le scuole private secondo quanto previsto all'articolo 7.

4. Il diritto alla frequenza è garantito a tutti i bambini, anche di nazionalità straniera, apoliti, non residenti, per i quali debbono essere previsti specifici programmi di intervento che ne agevolino la scolarizzazione.

5. L'inserimento dei bambini e delle bambine portatori di *handicaps* viene assicurato mediante l'assegnazione alla scuola di personale specializzato per il sostegno e la riabilitazione.

6. L'iscrizione e la frequenza alle scuole pubbliche dell'infanzia sono gratuite.

7. È fatto obbligo di istituire sezioni di scuola pubblica dell'infanzia in presenza di almeno 12 domande. Nella previsione della piena scolarizzazione dei bambini dai 3 ai 6 anni specifiche iniziative andranno assunte per favorire la frequenza dei bambini dell'ultimo anno della scuola per l'infanzia.

ART. 2.

(Finalità).

1. La scuola pubblica dell'infanzia, insieme alla famiglia e agli altri soggetti culturali, interviene, in maniera specifica, ai fini della formazione e della maturazione armonica di una personalità autonoma, critica e creativa dei bambini e delle bambine. Essa stimola ed attiva in modo sinergico tutte le potenzialità dei bambini e assicura spazio educativo alla globalità dell'esperienza infantile, da quella corporea a quella ambientale, da quella logica a quella della comunicazione.

2. La scuola pubblica dell'infanzia ha il compito di realizzare la progressiva crescita della dimensione sociale mediante lo scambio culturale e la riorganizzazione delle esperienze infantili fra coetanei e con gli adulti preposti ai compiti educativi.

3. La scuola pubblica dell'infanzia promuove un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative attraverso processi formativi individualizzati rispetto a singoli bambini e bambine o a specifici gruppi. Tali progetti devono essere mirati a prevenire ogni forma di discriminazione e di selezione. La scuola pubblica dell'infanzia valorizza le differenze di sesso, di razza, d'etnia e di gruppo sociale ed opera per garantire, anche tramite azioni positive, ch'esse non si traducano in discriminazioni.

ART. 3.

(Collegamento con la scuola elementare e l'asilo nido, e gestione sociale).

1. La scuola pubblica dell'infanzia, nel programmare la sua azione educativa, tiene conto del vissuto del bambino per quanto riguarda la vita familiare, nonché delle altre esperienze educative di socializzazione. In particolare stabilisce collegamenti con l'asilo nido e la scuola elementare al fine di coordinare gli obiettivi

educativi. Le opportune armonizzazioni della programmazione didattica sono garantite da incontri periodici tra i responsabili delle varie strutture nonché tra i docenti della scuola dell'infanzia con quelli dell'asilo nido e della scuola elementare, promossi dai coordinamenti pedagogici.

2. La gestione della scuola pubblica dell'infanzia si basa sulla partecipazione sociale. Per questo essa si offre come opportunità di educazione permanente per la famiglia e la comunità sociale, organizzandosi come istituzione caratterizzata da una ampia libertà di ricerca e sperimentazione, aperta al pluralismo delle opzioni ideali, culturali ed educative della collettività locale e nazionale. Ogni eventuale attività educativa di contenuto confessionale si svolge al di fuori delle normali attività didattiche.

ART. 4.

(Funzionamento e struttura organizzativa).

1. La scuola pubblica dell'infanzia si struttura in sezioni. Ogni sezione è costituita da non meno di 12 e non più di 25 bambini che si riducono rispettivamente a 10 e a 20 in presenza di bambini portatori di *handicap*. Ogni plesso di scuola dell'infanzia di norma è costituito da non meno di 3 e da non più di 6 sezioni. Le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite soltanto nei centri minori o in situazioni di particolare necessità ove non sia possibile provvedere tramite il trasporto scolastico.

2. L'organico di ogni plesso è costituito da:

a) un numero di insegnanti non inferiore a due per ogni sezione, assicurando un tempo adeguato e significativo di compresenza di docenti nella giornata;

b) per i plessi a tre o più sezioni da un insegnante aggiunto in rapporto a specifiche attività e al prolungamento orario;

c) da un insegnante di sostegno per ogni sezione che comprenda bambini portatori di *handicaps* gravi nonché dagli in-

segnanti che svolgono attività volte alla formazione educativa di bambini in condizioni di disagio sociale o culturale. I bambini portatori di *handicap* grave sono iscritti di norma uno per sezione;

d) da unità ausiliare in rapporto di norma di uno per sezione, nonché da unità addette alla refezione.

3. L'organico degli insegnanti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è rideterminato annualmente e gli stessi sono assegnati alle scuole sulla base di:

a) una diagnosi funzionale dei casi di *handicap* grave;

b) progetti didattici mirati;

c) orari o calendari scolastici di frequenza superiore ai normali.

4. La scuola pubblica dell'infanzia funziona di norma con un orario di apertura giornaliero di 8 ore per un totale massimo di 44 ore a settimana.

5. Sulla base di esigenze sociali e su motivata richiesta dei genitori, l'orario di frequenza giornaliero può essere aumentato fino a 10 ore e ridotto fino a 5, con frequenza settimanale massima di 50 e minima di 30 ore, comprendendovi sia il prolungamento giornaliero sia l'eventuale chiusura del sabato.

6. In ognuno dei modelli orari adottati, la programmazione elaborata dal collegio dei docenti dovrà prevedere tempi dedicati al *curriculum* formativo, tempi destinati all'accoglienza dei bambini e tempi finalizzati ad attività ludiche, libere e di socializzazione. Un congruo tempo sarà comunque dedicato al lavoro in piccoli gruppi ed a interventi individualizzati. In ciascuno dei modelli orari è garantita la contemporaneità di più docenti per lo stesso gruppo.

7. Le scuole pubbliche dell'infanzia possono essere utilizzate oltre l'orario di funzionamento, di cui ai commi precedenti, per attività di carattere culturale e educativo rivolte all'infanzia. Tali attività sono definite in sede di programmazione.

8. La scuola pubblica dell'infanzia funziona di norma per 10 mesi all'anno. Su

richiesta delle famiglie è garantita l'apertura dell'undicesimo mese.

9. L'apertura fino ad 11 mesi è realizzata mediante una dotazione di organico aggiuntivo e all'interno di una organizzazione flessibile della prestazione docente e della composizione dei gruppi di bambini.

10. I comuni territorialmente interessati definiscono i criteri organizzativi in base ai quali le scuole adottano il prolungamento o la riduzione dell'orario di funzionamento e le disposizioni per la loro utilizzazione oltre l'orario di funzionamento.

11. I circoli didattici comprendono a pari titolo sezioni di scuola pubblica dell'infanzia statali e di scuola elementare e prendono la denominazione di « circoli didattici della scuola di base ». Il comune può decidere l'aggregazione delle proprie scuole dell'infanzia ai circoli didattici delle scuole di base.

12. Il collegio dei docenti è formato da tutti i docenti della scuola dell'infanzia e può suddividersi per specificità di compiti in sottogruppi di plesso.

13. Il collegio dei docenti di una scuola pubblica dell'infanzia dipendente dal comune e non aggregata alla scuola elementare statale, ai sensi del comma 11, collabora con il collegio dei docenti della scuola elementare più vicina, sia direttamente sia tramite il suo coordinamento pedagogico, il suo pedagoga e i suoi organi collegiali.

14. All'interno di ogni circolo didattico è garantita per la scuola dell'infanzia la presenza di un coordinamento pedagogico e di uno psicopedagoga.

ART. 5.

(Competenze dei comuni, delle regioni e del Ministero della pubblica istruzione).

1. I comuni, le regioni e il Ministero della pubblica istruzione concorrono alla gestione, al funzionamento, alla programmazione e alla verifica delle scuole pubbliche dell'infanzia.

2. Ai comuni, oltre alla gestione delle proprie scuole dell'infanzia, competono la fornitura delle aree per la costruzione degli edifici e gli oneri per l'edilizia, per l'arredamento, per il materiale didattico e di gioco, per la manutenzione, per il riscaldamento, per le spese normali di gestione, nonché la custodia degli uffici.

3. Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale già forniti dallo Stato restano di proprietà dei comuni e possono essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

4. Il personale docente e non docente in servizio nelle scuole pubbliche dell'infanzia nei comuni conserva la dipendenza giuridica ed economica dagli stessi.

5. Il personale non docente attualmente in servizio nelle scuole materne statali è trasferito nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

6. I comuni, nell'ambito della programmazione territoriale, di concerto con gli organi territoriali della scuola, acquisiti i pareri dei consigli scolastici distrettuali, elaborano il piano triennale di intervento per il riordino e lo sviluppo della scuola pubblica dell'infanzia.

7. Il piano dovrà contenere l'analisi della situazione delle scuole pubbliche per l'infanzia, le eventuali proposte di modificazione della loro gestione, nonché le proposte di nuove istituzioni. Il piano viene aggiornato annualmente e può comprendere proposte intercomunali.

8. I comuni stipulano le convenzioni con le scuole private dell'infanzia ai sensi di quanto disposto dal comma 12, lettera b), del presente articolo e dall'articolo 7.

9. Le scuole dell'infanzia dipendenti da altri enti pubblici, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono trasferite con i relativi finanziamenti ai comuni competenti per territorio.

10. Alle regioni è attribuita, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, la competenza amministrativa, già del Ministero della pubblica istruzione, di istituire e denominare le scuole pubbliche dell'infanzia operanti con personale statale.

11. La regione, sulla base dei piani presentati dai comuni e della ripartizione delle risorse effettuata a livello nazionale, approva il piano triennale delle nuove istituzioni, comprensivo delle scelte di razionalizzazione del servizio.

12. La regione inoltre:

a) indica nel piano triennale i comuni destinatari dei mutui della Cassa depositi e prestiti ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c);

b) definisce con proprio regolamento la convenzione tipo per le scuole private dell'infanzia di cui all'articolo 7 e formula un elenco regionale delle scuole private convenzionate;

c) assegna ai comuni i finanziamenti ricevuti, in seguito alla ripartizione del fondo nazionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

13. Il Ministero della pubblica istruzione:

a) amministra i ruoli del personale docente e non docente delle scuole pubbliche dell'infanzia non comunali e provvede alle spese per il loro funzionamento didattico ed amministrativo;

b) attua con la collaborazione delle università, degli IRRSAE, di istituti di ricerca presenti nelle regioni, un programma straordinario di attività di aggiornamento di tutto il personale, in relazione al nuovo ordinamento e ai nuovi orientamenti per la scuola dell'infanzia;

c) svolge compiti di valutazione tecnica e verifica nonché di vigilanza sull'insieme delle scuole pubbliche dell'infanzia e vi provvede con l'ausilio di un'apposita commissione nazionale che per tali compiti affianca il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

14. La commissione nazionale per l'infanzia è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne definisce composizione e finalità. Essa comprende anche rappresentanti degli enti locali designati dalle regioni ed

esperti del settore. Alla elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che a tal fine sono raddoppiate, concorre tutto il personale docente delle scuole pubbliche dell'infanzia e di quelle private convenzionate.

ART. 6.

(Formazione e aggiornamento del personale).

1. Al fine di garantire la formazione permanente in servizio, per tutto il personale della scuola per l'infanzia, gli enti gestori, anche congiuntamente, predispongono ed attuano annualmente corsi di aggiornamento. I coordinatori pedagogici curano l'attuazione di tali piani nonché le forme di autoaggiornamento; curano altresì la diffusione delle informazioni e delle conoscenze fra tutto il personale e, tramite apposite iniziative, fra le famiglie, le altre istituzioni educative presenti nel territorio, la comunità tutta.

2. All'inizio dell'anno scolastico un congruo periodo di tempo sarà dedicato alla programmazione collegiale e all'aggiornamento. Nel quadro della programmazione degli interventi di aggiornamento e di formazione, è data facoltà ai competenti organi comunali e statali di concedere al personale interessato un distacco dal servizio per poter partecipare ad attività di aggiornamento e formazione, sulla base di specifici progetti promossi dalle università e da enti pubblici e privati di ricerca.

ART. 7.

(Le scuole private dell'infanzia).

1. Per favorire una razionale programmazione dei servizi è data facoltà ai comuni di stipulare convenzioni con le scuole private dell'infanzia, qualora queste, nel quadro della programmazione locale, concorrano a soddisfare le richieste di formazione, e qualora presentino una

struttura pedagogico-didattica e di servizio — calendario, orario, assunzione del personale, titolo di studio dei docenti, gestione sociale — adeguati agli *standards* nazionali.

2. Nella convenzione-tipo regionale vengono definite la durata e le condizioni cui dovranno uniformarsi le scuole private e le misure dei relativi finanziamenti, per i quali è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Nessun altro tipo di finanziamento può essere erogato alle scuole private dell'infanzia oltre a quello previsto dalle convenzioni di cui al presente articolo.

3. Le scuole dell'infanzia non convenzionate godono di piena autonomia didattica e organizzativa e possono richiedere l'autorizzazione alle competenti autorità scolastiche.

4. Il Ministero della pubblica istruzione concede il riconoscimento legale alle scuole private dell'infanzia sulla base dei criteri e delle condizioni stabiliti nelle relative convenzioni tipo regionali e provvede alla loro vigilanza.

ART. 8.

(Finanziamenti).

1. Le scuole pubbliche dell'infanzia sono finanziate:

a) con i capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, relativi al personale in servizio nelle scuole di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444, o istituite in base alla presente legge e con il capitolo dello stesso Ministero relativo alle spese per il loro funzionamento;

b) con un fondo nazionale alimentato da un apposito capitolo di spesa, inserito nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da ripartirsi regionalmente per coprire le spese relative agli stipendi del personale delle scuole dell'infanzia dipendenti dai comuni e per corrispondere agli altri oneri cui gli stessi sono obbligati secondo quanto disposto dall'articolo 5;

c) con concessione ai comuni di mutui relativi all'edilizia scolastica da parte della Cassa depositi e prestiti.

2. Alle scuole private dell'infanzia si provvede unicamente con il capitolo di spesa per le scuole convenzionate istituito nel bilancio del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 7.

3. I capitoli di spesa n. 1041 e n. 1431 del Ministero della pubblica istruzione relativi al personale e al funzionamento delle scuole di cui alla lettera a) del comma 1, sono incrementati rispettivamente di 100 e di 10 miliardi di lire per ognuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

4. Al fondo nazionale di cui alla lettera b) del comma 1, sono assegnati 100 miliardi di lire per ognuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sulla base dei piani regionali, mutui ai comuni per un ammontare complessivo di 500 miliardi di lire per ognuno degli anni 1991, 1992 e 1993, anche redistribuendo le somme non ancora utilizzate già destinate ai mutui previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

6. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, valutati in lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1991, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale ».

7. Agli oneri recati dal comma 2, valutati in lire 45, 50 e 55 miliardi rispettivamente per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante la soppressione del capitolo 1461 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli anni 1991 e seguenti.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Programmazione degli interventi).

1. Alla ripartizione dei finanziamenti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 provvede il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto della consistenza del personale in servizio e del numero delle sezioni funzionanti. L'organico di diritto del personale docente, vigente nell'anno scolastico precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge, potrà essere diminuito solo con apposita legge. Alla sua redistribuzione provinciale si provvede, in conformità con le proposte della regione e nell'ambito dei piani triennali, contestualmente alla destinazione delle nuove dotazioni organiche attribuite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

2 Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, tenuto conto dei piani predisposti dalle regioni e del numero delle sezioni funzionanti, provvede alla ripartizione e alla assegnazione del fondo di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 8.

3. Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 10.

(Norme finali e abrogative).

1. I docenti delle scuole pubbliche dell'infanzia che siano in possesso di diploma di laurea e siano in servizio da almeno 5 anni, hanno diritto a partecipare ai concorsi di direttore didattico.

2. Sono fatte salve le attribuzioni spettanti alle regioni a statuto speciale e alle

province autonome di Trento e di Bolzano in materia di funzionamento della scuola pubblica dell'infanzia.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, presenta al Parlamento i nuovi orientamenti che rispecchino le finalità della scuola pubblica dell'infanzia definite dalla presente legge.

4. Sono abrogati:

- a) la legge 18 marzo 1968, n. 444;
- b) l'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
- c) l'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

5. Le disposizioni di cui al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, si applicano alla scuola dell'infanzia.